
REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 29.04.2017



Art. 1 – Finalità

Il Comune di Arcole riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela della libertà di espressione dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge nazionale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo comunale

È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Arcole.

Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 4.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:

- a. non abbiano finalità di lucro;
- b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- c. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati nell' articolo 1;
- d. siano costituite sul territorio del Comune di Arcole e vi operino da almeno 3 mesi;
- e. abbiano un numero minimo di 5 soci aderenti siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale.

Possono essere iscritte all'Albo comunale anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano nel territorio del Comune di Arcole significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento.

Possono altresì essere iscritti all'Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione locale, attività nell'ambito comunale.

Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative o che abbiano pubblicamente sostenuto i gruppi politici candidati alle predette elezioni, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

Art. 4 – Articolazioni dell'Albo comunale in sezioni

L'Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, di tradizioni locali;
- RICREATIVA: animazione ricreativa;
- SOCIALE: assistenza sociale-sanità;
- TUTELA AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
- ASSOCIAZIONI D'ARMA
- SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva.

Le Associazioni e le organizzazioni di volontariato, all'atto dell'iscrizione devono individuare la/le sezione/i tematica/che in cui essere iscritte, in riferimento alle proprie finalità ed attività prevalenti.

Responsabile ai soli fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo comunale è il responsabile dell'Ufficio comunale preposto, che dovrà provvedervi con proprio atto.

L'Amministrazione Comunale, dovrà essere aggiornata circa le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni dall'albo comunale, attraverso una semplice comunicazione del responsabile dell'Ufficio comunale preposto al Sindaco.

Art. 5 – Richiesta di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale preposto.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra documentazione delineante la propria attività;
- b) copia carta d'identità del legale rappresentante;
- c) relazione dell'attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno solare, nonché rendiconto economico;
- d) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- e) dichiarazione di elettività e gratuità delle cariche associative;

Art. 6 – Provvedimento d'iscrizione

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, passato tale periodo l'Associazione è iscritta di diritto.

Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del servizio competente, per il venir meno dei requisiti. L'eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata

È possibile presentare ricorso in opposizione contro l'esclusione dall'Albo comunale al Sindaco o all'Assessore delegato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Le domande di prima iscrizione dovranno essere presentate nel mese di gennaio di ogni anno.

Ai fini della costituzione dell'albo, le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene notificato al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni successivi all'adozione.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'Albo comunale stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, tra il 1 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno solare devono inviare al Comune:

- eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione;
- relazione dell'attività svolta l'anno precedente;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo comunale

La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.

La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio con provvedimento del responsabile della tenuta dell'albo comunale, previa comunicazione scritta al Sindaco o Assessore con delega, nei seguenti casi:

- a. perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 3;
- b. mancata presentazione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, di cui all'Art. 7.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorno, all'Associazione interessata, anche attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante email/PEC.

L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto;

ART. 9 – Diritti delle associazioni iscritte all'Albo comunale

Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dalla Statuto e dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per avere propri rappresentanti nei comitati e/o consulte comunali, ove previsti dal regolamento per il funzionamento degli stessi.

Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:

a) Alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale o indicate di anno in anno dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione di bilancio.

b) Alla possibile messa a disposizione, secondo modalità e condizioni previste da apposite convenzioni e nel limite delle disponibilità esistenti, di locali di proprietà del Comune di Arcole da utilizzare come sede dell'associazione, favorendo le associazioni disponibili, nel rispetto delle proprie attività, a condividere gli spazi ad esse assegnati.

c) Alla possibilità di utilizzo di spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

Le associazioni iscritte all'Albo comunale sono tenute ad indicare all'Ufficio comunale preposto e all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno le richieste che intendono inoltrare relativamente a contributi economici, all'utilizzo delle infrastrutture o servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività programmate, nonché il calendario di queste.

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle legge vigenti sulla privacy.

Le Associazioni che utilizzano spazi e/o locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale assicurano la propria disponibilità a dividerli con altre associazioni, nel rispetto delle regole svolgimento delle reciproche attività

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo comunale

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.